

Il greggivo¹ al Dos

Un atto del Comune di Tuenetto del 20 gennaio 1869 dispone del “modo di coltura da darsi al greggivo al Doss”; in particolare l’atto riparte il greggivo in cinque porzioni (nominate A, B, C, D, E), fissa il prezzo d’affitto che dura 15 anni, ordina che “entro i cinque anni prossimi futuri ogni porzione doveva essere ridotta in coltura a viti”, dispone inoltre che la strada che serve le cinque porzioni deve essere “alla parte verso sera di ciascheduna porzione”, l’atto si conclude con le sanzioni per gli eventuali morosi agli affitti annui. Questo terreno, nella sua parte più comoda, fu coltivato a vigneto fino agli anni '30 del novecento.

4

Atto

Nella Cancelleria del Comune
Tuenetto li 20 Gennaio 1869

Presenti
Melchioni Giovanni } Segretario
" Rostanhe }
Avanti
Il Capo Comune
Melchioni Felice

In seguito all'atto comunale dei 14 Gennaio 1869 relativo al modo di coltura da darsi al greggivo al Doss di questo Comune, la deputazione incaricata procedette come segue per formare i presenti: Condizioni

1. Formò a ripartire il greggivo al Doss in cinque porzioni nominando la prima quella parte di detto greggivo posta verso l'entrone coi confini 1.° cost. Melchioni azz. il rivo e la porzione 2.^{da} 3.° Giuseppe Melchioni e 4.° Antonio Melchioni e la seconda porzione entro i confini 1.° il rivo e la porzione terza fino al posto termine 5.° Melchioni luogo fu Sigilio e la porzione 4.^a fino alla formata croce. e la terza porzione coi confini 1.° il rivo e la porzione quarta come dal posto termine 5.° Melchioni luogo e 4.° la porzione seconda e la porzione quinta coi confini 1.° il rivo e la porzione quinta fino alla croce nel terreno 3.° Melchioni luogo e 4.° la porzione terza,

¹ Gréz = grezzo, terreno incolto;

2. La porzione quinta entro i confini (la porzione
quarta 2 Melchior Melchior & Antonio Cori & Melchior
Antonio.

2. Si paghi l'affitto di annui fiorini cinque da doverli pagare
dal deliberatorio entro il mese di Settembre di ciaschedun
anno nelle mani del Casiere comunale per o qual
prezzo di prima grida, sotto del qual prezzo od affitto
annuo non verrà deliberata niuna porzione.

3. L'affittanza è durevole per anni quindici, e perpetua
nella circostanza che l'opuntore offra un doppio
importo del soprastabilito ogni fine 10 anni
per ciascheduna porzione.

4. Entro l'intervallo di anni cinque prossimi futuri
ogni porzione dovrà essere ridotta in coltura a
viti, e finita la locazione o il tempo durevole
dell'affittanza dovrà dal deliberatorio lasciarsi
vignato senza pretesa di nessun compenso o senza
presto recar danno agli altri o viti impiantate
sotto responsabilità dei danni.

5. I legnami occorrenti alle viti dovranno somministrarsi
straordinari dal deliberatorio, e potrà levarlo al termine
della locazione.

6. La strada per andare e ritornare a piedi e con carri
a ciascheduna delle suddette cinque porzioni dovrà
essere alla parte verso terra di ciascheduna porzione

e precipuamente sulla proprietà di Melchioni Francesco,
Melchioni Antonio e Melchioni Lorenzo fu figlio indivisi
di Tuenetto e propriamente sulla parte verso mattina
di quelle proprietà.

8. Ogni deliberatorio dovrà nel rendersi in coltura
il pezzo appunto stare attento in non danneggiare
la strada sopra descritta, per cui lapiera greggia
almeno un colpo di una peccata in lunghezza
per l'intero pezzo dietro la strada in garola.

9. Al moroso agli annui affitti potrà essere levata
anche di anno in anno ~~per~~ ^{mediante} deliberazione
della rappresentanza comunale, ogni porzione
di che fosse recata in seguito deliberatorio.

10. Si firma il giorno 20 Gennaio ad ore una pomeridiana
e sottoscrive quell'quanto in parola.

Letto e sottoscritto

Melchioni Giovanni

Melchioni Costante

Melchioni Felice Capolomunc